

**Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

Alla Commissione nazionale paritetica
per le casse edili (CNCE)
Via G. A. Guattani, 24
00161 Roma
info@cnce.it

E p. c.
Alla Federazione nazionale imprese
elettroniche ed elettrotecniche (ANIE)
Viale Lancetti, 43
20158 Milano
segreteria@anief.it

Oggetto: Interpello Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2025 prot. n. 15013 - "Rilascio del DURC di congruità alle imprese non rientranti nel comparto edile" – Richiesta chiarimenti.

Con la presente si riscontra la nota Prot. n. 11621/p/ep, del 6 novembre 2025, inoltrata dalla Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE), volta ad avere chiarimenti in merito alla risposta di questo Ministero a interpello n. 15013 del 17 ottobre 2025.

Come noto, nella citata risposta a interpello del 17 ottobre 2025 prot. n. 15013, dopo aver dato atto della generale funzione che Cassa Edile/Edilcassa esercita in via autonoma in relazione alla verifica della congruità della manodopera, questa Direzione ha proceduto a individuare le ipotesi in cui sorge l'obbligo di iscrizione dell'impresa affidataria alla Cassa medesima e/o l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità della manodopera.

La risposta a interpello conclude, infatti, che:

"...le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile hanno sia l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell'ambito del cantiere, sia quello di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa.

Invece, per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell'ambito del cantiere, ma non l'obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa".

La CNCE chiede a questo Ministero di fornire alcune precisazioni riguardo a quanto riportato nella parte conclusiva della risposta a interpello in oggetto, facendo riferimento, in particolare, al seguente passaggio: *"Invece, per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa*

Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

da quella edile è previsto solo l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell'ambito del cantiere, ma non l'obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa".

Nello specifico la CNCE chiede di:

- 1) precisare se, in riferimento alle *"imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile"*, la locuzione *"in concreto"* debba intendersi come *"nello specifico cantiere"*;
- 2) precisare se l'obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa non sussista per imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile, purché ricorra una delle seguenti fattispecie: la prima consiste nella circostanza che i lavori edili ricompresi nell'appalto, di cui tali imprese sono affidatarie, siano svolti da aziende edili, quindi con l'impiego di operai edili iscritti ad una Cassa Edile/Edilcassa; in alternativa, che i predetti lavori edili, effettuati direttamente, nello specifico cantiere, dalle citate imprese affidatarie non edili, siano *"di piccola entità, con impiego di modesti attrezzi di lavoro, eseguiti nell'ambito di appalti dove l'attività prevalente è diversa da quella edile (es. piccole tracce per l'installazione di impianti in civili abitazioni, ed escluse pertanto "le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici" citate nel richiamato Allegato X)"*.

1) Sul significato della locuzione *"in concreto"*

Con riferimento al quesito sub 1), la locuzione **"in concreto"** va intesa con riguardo allo specifico cantiere (e, dunque, alla prestazione effettivamente resa in quel contesto), quale parametro operativo in cui misurare la "prevalenza" delle attività svolte.

Tale impostazione è coerente con l'impianto del D.M. 25 giugno 2021, n. 143, che collega la verifica della congruità **allo specifico intervento realizzato** e, quindi, alle lavorazioni edili effettivamente riferibili al singolo cantiere.

Ne consegue che la "prevalenza" **non può essere apprezzata in astratto** (es. su oggetto sociale o codice ATECO), ma **in relazione alle lavorazioni concretamente eseguite nel cantiere**, alla loro incidenza e alla riconducibilità delle stesse al perimetro "edile" definito dalla disciplina vigente.

2) Su quando non sussiste l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa

Con riferimento al quesito sub 2), si conferma che **per le imprese affidatarie che, nello specifico cantiere, svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile**, l'assetto delineato nella risposta a interpellato resta il seguente:

- **permane l'obbligo di richiedere il DURC di congruità** con riferimento ai **lavori edili** eventualmente realizzati nel cantiere (nei casi in cui la verifica sia dovuta);



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

- **non sussiste, per ciò solo, l'obbligo di iscrizione** dell'impresa affidataria non edile ad una Cassa Edile/Edilcassa.

Fermo restando quanto sopra, **l'assenza dell'obbligo di iscrizione** risulta coerente, in particolare, nelle seguenti ipotesi rappresentate dalla CNCE:

a) Lavori edili affidati in subappalto/avvalimento a imprese edili

Qualora i lavori edili ricompresi nell'appalto siano **eseguiti da imprese edili** che impiegano propri operai **già iscritti ad una Cassa Edile/Edilcassa**, le finalità di tutela (emersione del lavoro regolare, corretto inquadramento contrattuale, presidio salute e sicurezza) risultano già presidiate dall'impresa esecutrice edile. In tale scenario, **non si ravvisa la necessità di un obbligo di iscrizione "duplicato"** in capo all'affidataria non edile.

b) Lavori edili svolti direttamente dall'affidataria non edile: distinzione tra lavorazioni accessorie e lavorazioni edili "piene"

Se l'impresa affidataria non edile **esegue direttamente** lavorazioni riconducibili al settore edile nel cantiere, occorre distinguere:

- **b.1) lavorazioni edili "piene" (non meramente accessorie):** resta fermo l'obbligo di richiedere la congruità (nei casi in cui la verifica è dovuta) e l'esigenza di garantire un inquadramento contrattuale e tutele coerenti con la prestazione resa, in linea con la definizione di attività edili rilevante ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 143/2021.
- **b.2) lavorazioni di piccola entità e accessorie** nell'ambito di appalti a prevalenza non edile: in coerenza con indicazioni tecnico-operative diffuse in ambito CNCE (richiamate anche da documentazione di sistema), tali lavorazioni possono non essere considerate ai fini della verifica di congruità, purché si tratti effettivamente di interventi accessori, di limitata consistenza e non incidenti su parti strutturali (es. "piccole tracce" per posa impiantistica in civili abitazioni, con esclusione delle componenti strutturali).

Profili operativi per l'impresa non edile che deve richiedere la congruità

Qualora un'impresa affidataria non edile debba procedere alla richiesta del DURC di congruità, essa potrà effettuare la **denuncia di nuovo lavoro** tramite l'applicativo **CNCE_Edilconnect**, adempimento che **non equivale a obbligo di iscrizione** alla Cassa Edile/Edilcassa.

L'impresa dovrà inoltre comunicare le informazioni necessarie (valore complessivo dell'opera, valore delle lavorazioni edili, imprese esecutrici/subappaltatrici), coerentemente con il modello dichiarativo previsto dal D.M. n. 143/2021.

Il Direttore Generale

Maria Condemi